**

**L. 30 ottobre 2014, n. 161**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.**

(GU n. 261 del 10 novembre 2014 – S.O. n. 83)

-----------------------------------------------------------------------

(ESTRATTO)

In vigore dal: 25-11-2014

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI
BENI E DEI SERVIZI

**Art. 4**

*Disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o*

 *condotti in plastica. Procedura di infrazione n. 2008/4541.*

 1. Al numero 2.7 della parte II dell'allegato IX alla parte quinta

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al primo periodo, le parole: «su cui sia stata apposta la

marcatura: "CE".» sono sostituite dalle seguenti: «idonei all'uso in

conformità ai seguenti requisiti:»;

 b) al secondo periodo, le parole: «In particolare, tali camini

devono:» sono soppresse;

 c) al secondo periodo, primo trattino, le parole: «essere

realizzati con materiali incombustibili» sono sostituite dalle

seguenti: «essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di

incombustibilità, in conformità alle disposizioni nazionali di

recepimento del sistema di classificazione europea di reazione al

fuoco dei prodotti da costruzione».

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

**Art. 18**

*Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli*

*oli di oliva vergini. Caso EU Pilot n. 4632/13/AGRI.*

 1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 «4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva

originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un

Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del

regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13

gennaio 2012, deve essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del

presente articolo e con diversa e più evidente rilevanza cromatica

rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di

vendita»;

 b) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «oli extravergini» sono

aggiunte le seguenti: «o vergini»;

 c) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 «2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici

esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti,

devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente

alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in

modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la

confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di

protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del

contenuto originale indicato nell'etichetta»;

 d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite

dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»;

 e) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo la parola:

«produzioni» è inserita la seguente: «nazionali».

 2. All'articolo 43, comma 1-bis.1, primo periodo, del decreto-legge

22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, le parole: «alchil esteri più metil alchil

esteri» sono sostituite dalle seguenti: «etil esteri».

**Art. 19**

*Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione*

 *della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e*

 *2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008.*

 1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa

nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno

2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore

ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica

ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare

all'aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più

decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi

vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente

abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore

fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d),

della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel

rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui

agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonchè

secondo i seguenti principi e criteri specifici:

 a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di

abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro

dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature

acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla

direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o),

p) e q), 3 e 4 nonchè agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19

agosto 2005, n. 194, nonchè con i criteri previsti dal decreto

emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n.

447 del 1995, e successive modificazioni;

 b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come

disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19

agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli

disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi

metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli

introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;

 c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla

disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei

trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai

sensi della legge n. 447 del 1995;

 d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del

rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attivita'

sportive;

 e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del

rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici;

 f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione

della figura professionale di tecnico competente in materia di

acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e

armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato

interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

e successive modificazioni;

 g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di

requisiti acustici passivi degli edifici;

 h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi

alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del

1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento

del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29

novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6

dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11

della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento

ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;

 i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il

periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di

certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del

nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n.

765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,

che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;

 l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne

le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a

disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a

funzionare all'aperto;

 m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato

rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla

direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei

proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste

dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della

salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

 4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente

articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento

dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

Capo V
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA CONCORRENZA

**Art. 23**

*Stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate*

*nelle aree urbane. Caso EU PILOT 4734/13/MARK*

 1. All'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, e successive modificazioni, le parole: «posti al di fuori dei

centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o

degli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle seguenti:

«, ovunque siano ubicati».